Approfondimento

Il MASAF, nelle more dell'adozione di un provvedimento nazionale per il recepimento del Reg. (UE) 2021/279 sulla definizione di un "catalogo nazionale delle misure da applicare in caso di non conformità", ha pubblicato la Nota 643496 del 15/12/2022, di adeguamento al Reg. (UE) 2018/848 e all'art. 8 del Reg. (UE) 2021/279, con la quale modifica e sostituisce l'allegato I – Tabella non conformità - del DM 15962/2013 (già modificato con la Nota Circolare direttoriale PQAI1 – prot.0020593 del 18 gennaio 2022, che viene abrogata).

Conseguentemente, a partire dalla data del 15 gennaio 2023, gli Organismi di controllo applicano le disposizioni introdotte dalla nuova Tabella non conformità, allegata alla Nota 643496 del 15/12/2022.

Il nuovo allegato riporta:

1. l'elenco delle non conformità, aggiornato alle norme specifiche del Reg. (UE) 2018/848 e degli atti delegati e di esecuzione;
2. la classificazione dei casi di non conformità, distinti nelle tre categorie: scarsa entità, grave e critica, così come definiti dal Reg. (UE) 2021/279;
3. le misure da applicare in caso di non conformità, distinte in: diffida, soppressione delle indicazioni biologiche, sospensione della certificazione e l'esclusione dell'operatore, così come definiti dal D.Lgs. 20/2018;
4. la classificazione dei "tipi di non conformità" secondo le aree definite dal Reg. (UE) 2021/1935:
    - norme generali di produzione;
    - norme specifiche di produzione;
    - sostanze o prodotti non autorizzati;
    - deroghe;
    - documenti e registrazioni;
    - etichettatura;
    - importazione;
    - Mancato Rispetto dei provvedimenti dell'OdC;
    - Reiterazione delle non conformità.

La modifica e l'aggiornamento dell'allegato I – Tabella non conformità - del DM 15962/2013 ha comportato anche l'eliminazione di alcune fattispecie di non conformità, divenute obsolete in seguito all'abrogazione della relativa normativa. In particolare, sono state eliminate le seguenti non conformità:

- B1.01 - Mancato invio all'OdC della copia della Dichiarazione di Conformità rilasciata al cliente;
- B1.03 - Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'OdC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione;
- E1.16 - Periodo non conforme di finissaggio in stalla;
- E3.06 - Mancata attuazione del piano di adeguamento, concesso in deroga, per strutture non conformi;
- E3.08 - Presenza contemporanea della stessa specie in parallelo, senza autorizzazione ex art. 40, parag. 2, Reg. CE n. 889/08;
- F2.10 - Pratiche di essiccazione delle alghe non conformi;
- F2.11 - Risciacquo delle alghe marine destinate alla disidratazione, con prodotti diversi dall'acqua di mare o dall'acqua potabile;
- F2.12 - Risciacquo delle alghe marine fresche con prodotti diversi dall'acqua di mare;
- F3.03 - Mancanza dell'autorizzazione dell'autorità competente per la produzione simultanea biologica e non biologica di animali di acquacoltura;
- H1.03 - Commercializzazione di prodotto importato a primo destinatario non soggetto a sistema di controllo;
- H1.04 - Mancanza di ragguagli in merito alle modalità di trasporto;
- H2.05 - Non corrispondenza dei prodotti importati con il certificato di ispezione.

Desideriamo richiamare la sua attenzione sulla casistica B1.03 - Utilizzo dell'etichetta senza la preventiva autorizzazione dell'OdC, ove sussistevano i requisiti per l'autorizzazione.

Abrogata questa non conformità, non sussiste più l'obbligo di inviare preventivamente la bozza di etichetta per l'approvazione da parte dell'organismo di controllo.

Rimangono tuttavia altre tipologie di non conformità in materia di etichettatura. In particolare le seguenti, sanzionabili ai sensi del D.Lgs. 20/2018:

- B1.02 - Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e coperto da certificazione, alla quale si applica la diffida;
- B1.04 - Utilizzo erroneo delle indicazioni di conformità, alla quale si applica la diffida;
- B2.01 - Etichetta non conforme, alla quale si applica la soppressione;
- B3.01 - Prodotto diverso da quello indicato nei documenti di certificazione e non coperto da certificazione, alla quale si applica la sospensione per 6 mesi;
- B4.01 - Manomissione delle indicazioni e/o certificazioni di conformità rilasciate dall'OdC, alla quale si applica l'esclusione.

Le violazioni sono elencate nell'art. 10 del D.Lgs. 20/2018 con le rispettive sanzioni:

1. salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nei marchi commerciali, nell'informazione ai consumatori anche tramite internet o sui documenti di accompagnamento, indicazioni, termini o simboli che possono indurre in errore il consumatore sulla conformità del prodotto o dei suoi ingredienti alle prescrizioni

del regolamento è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 18.000 euro;

2. salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento i termini relativi alla produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità, nella presentazione e nei documenti commerciali di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000 euro;
3. salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza in maniera non conforme al regolamento il logo comunitario di produzione biologica nell'etichettatura, nella pubblicità e nella presentazione di prodotti rinvenuti in fase di commercializzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 1.800 euro.

Alla luce delle modifiche sopra dettagliate, QCertificazioni continuerà a fornire il servizio di approvazione etichette.

Proseguirà quindi l'attività di verifica della conformità delle etichette alle informazioni obbligatorie previste dal Reg. (UE) 2018/848 e alla scheda ingredienti prodotto da parte di tecnici specializzati che indicheranno, se necessario, le eventuali prescrizioni per garantire la conformità delle diciture.